

Bruxelles, 28 ottobre 2022  
(OR. en)

14248/22  
ADD 2

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0343(NLE)**

---

**PECHE 426**

**PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Data:          | 28 ottobre 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n. doc. Comm.: | COM(2022) 559 final - ANNEXES 2 to 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oggetto:       | ALLEGATI della proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 559 final - ANNEXES 2 to 10.

---

All.: COM(2022) 559 final - ANNEXES 2 to 10



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2022  
COM(2022) 559 final

ANNEXES 2 to 10

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di regolamento del Consiglio**

**che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde**

## **ALLEGATO II**

### **SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e**

## **Capo I Disposizioni generali**

### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.
- 1.2. I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
- a) nel periodo di gestione 2020 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
  - b) non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
  - c) ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2023 e il 31 gennaio 2024, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2022.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

### **2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "gruppo di attrezzi": il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
  - i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e
  - ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- b) "attrezzo regolamentato": una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) "la zona": la divisione CIEM 7e;
- d) "periodo di gestione in corso": il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.

### **3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ**

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati

nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

## **Capo II**

### **Autorizzazioni**

#### **4. PESCHERECCI AUTORIZZATI**

- 4.1 Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2018, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2 Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.
- 4.3 Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

## **Capo III**

### **Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione**

#### **5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI**

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

| Attrezzo regolamentato                               | Numero massimo di giorni |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| Sfogliare aventi dimensione di maglia $\geq 80$ mm   | Belgio                   | pm |
|                                                      | Francia                  | pm |
| Reti fisse aventi dimensione di maglia $\leq 220$ mm | Belgio                   | pm |
|                                                      | Francia                  | pm |

## 6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorno corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare di cui il peschereccio beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
- a) l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al presente punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
- ## 7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio<sup>2</sup>. La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. La domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).

anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2023, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:
- a) gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
  - b) l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1° febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Lo Stato membro che intenda continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

## **Capo IV Gestione**

### **9. OBBLIGO GENERALE**

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

### **10. PERIODI DI GESTIONE**

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

## **Capo V Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca**

### **11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO**

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato a un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.
- 11.3. Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento.

12. **TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI**

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

## **Capo VI**

### **Obblighi di comunicazione**

13. **RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. **RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI**

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. **TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2021 e 2022, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.



Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

| Stato membro | Attrezzo | Periodo di gestione | Dichiarazione dello sforzo cumulato |
|--------------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| (1)          | (2)      | (3)                 | (4)                                 |

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

| Nome del campo                                                                                                | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento <sup>(1)</sup><br>S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Stato membro                                                                                              | 3                                 |                                                    | Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata                                                                                             |
| (2) Attrezzo                                                                                                  | 2                                 |                                                    | Uno dei tipi di attrezzi seguenti:<br>BT = sfogliare $\geq 80$ mm<br>GN = reti da imbocco $< 220$ mm<br>TN = tramagli e reti da posta impigianti $< 220$ mm |
| (3) Periodo di gestione                                                                                       | 4                                 |                                                    | Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso                                                                              |
| (4) Dichiarazione dello sforzo cumulato                                                                       | 7                                 | D                                                  | Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente                      |
| <sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi. |                                   |                                                    |                                                                                                                                                             |

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

| Stato membro | CFR | Marcatura esterna | Durata del periodo di gestione | Attrezzo notificato |      |      |     | Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati |      |      |     | Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati |      |      |     | Trasferimento di giorni |
|--------------|-----|-------------------|--------------------------------|---------------------|------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------------------------|
|              |     |                   |                                | N. 1                | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1                                                                        | N. 2 | N. 3 | ... | N. 1                                                         | N. 2 | N. 3 | ... |                         |
| (1)          | (2) | (3)               | (4)                            | (5)                 | (5)  | (5)  | (5) | (6)                                                                         | (6)  | (6)  | (6) | (7)                                                          | (7)  | (7)  | (7) | (8)                     |

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

| Nome del campo |                                | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento <sup>(1)</sup><br>S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)            | Stato membro                   | 3                                 |                                                    | Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui la nave è immatricolata                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (2)            | CFR                            | 12                                |                                                    | Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)<br>Numero unico di identificazione di un peschereccio<br>Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra |
| (3)            | Marcatura esterna              | 14                                | S                                                  | Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                      |
| (4)            | Durata del periodo di gestione | 2                                 | S                                                  | Durata del periodo di gestione espressa in mesi                                                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

| Nome del campo                                                                                                | Numero massimo di caratteri/cifre | Allineamento <sup>(1)</sup><br>S(inistra)/D(estra) | Definizione e osservazioni                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) Attrezzo notificato                                                                                       | 2                                 | S                                                  | Uno dei tipi di attrezzi seguenti:<br>BT = sfogliare $\geq 80$ mm<br>GN = reti da imbocco $< 220$ mm<br>TN = tramagli e reti da posta impigianti $< 220$ mm                                 |
| (6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati                                | 3                                 | S                                                  | Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati                                     |
| (7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati                                              | 3                                 | S                                                  | Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato |
| (8) Trasferimento di giorni                                                                                   | 4                                 | S                                                  | Per i giorni trasferiti indicare "- numero di giorni trasferiti" e per i giorni ricevuti "+ numero di giorni trasferiti"                                                                    |
| <sup>(1)</sup> Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi. |                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                             |

### **ALLEGATO III**

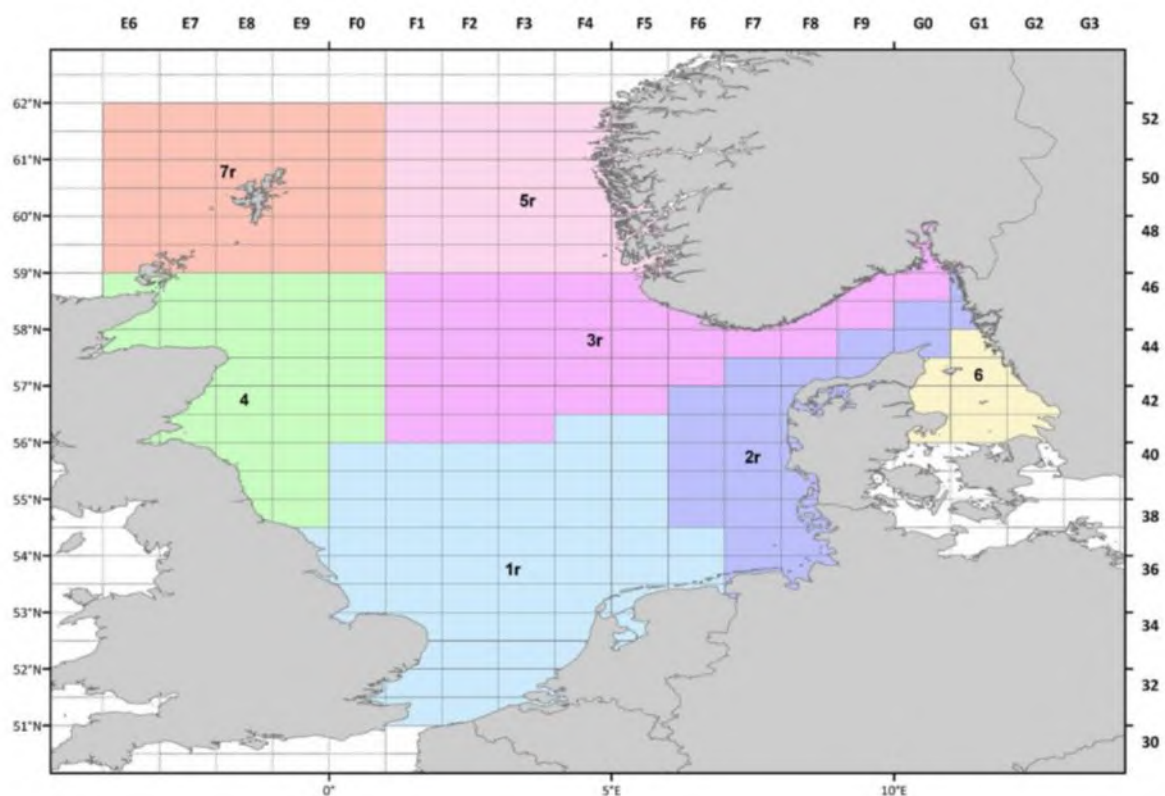
#### **ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4**

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

| <b>Zona di gestione<br/>dei cicerelli</b> | <b>Riquadri statistici CIEM</b>                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1r                                        | 31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5                                   |
| 2r                                        | 35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38–41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1 |
| 3r                                        | 41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0       |
| 4                                         | 38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0                                                                |
| 5r                                        | 47–52 F1–F5                                                                              |
| 6                                         | 41–43 G0–G3; 44 G1                                                                       |
| 7r                                        | 47–52 E6–F0                                                                              |

## Appendice

### Zone di gestione dei cicerelli



]

## ALLEGATO IV

### CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

| Chiusure limitate nel tempo |                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                              |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| N.                          | Denominazione della zona | Coordinate                                                                                                                                                                                                                                   | Periodo                           | Altre osservazioni           |
| 1                           | Stanhope ground          | 60° 10' N - 01° 45' E<br>60° 10' N - 02° 00' E<br>60° 25' N - 01° 45' E<br>60° 25' N - 02° 00' E                                                                                                                                             | dal 1° gennaio<br>al 30 aprile    |                              |
| 2                           | Long Hole                | 59° 07,35' N - 0° 31,04' O<br>59° 03,60' N - 0° 22,25' O<br>58° 59,35' N - 0° 17,85' O<br>58° 56,00' N - 0° 11,01' O<br>58° 56,60' N - 0° 08,85' O<br>58° 59,86' N - 0° 15,65' O<br>59° 03,50' N - 0° 20,00' O<br>59° 08,15' N - 0° 29,07' O | dal 1° gennaio<br>al 31 marzo     |                              |
| 3                           | Coral edge               | 58° 51,70' N - 03° 26,70' E<br>58° 40,66' N - 03° 34,60' E<br>58° 24,00' N - 03° 12,40' E<br>58° 24,00' N - 02° 55,00' E<br>58° 35,65' N - 02° 56,30' E                                                                                      | dal 1° gennaio<br>al 28 febbraio  |                              |
| 4                           | Papa Bank                | 59° 56' N - 03° 08' O<br>59° 56' N - 02° 45' O<br>59° 35' N - 03° 15' O<br>59° 35' N - 03° 35' O                                                                                                                                             | dal 1° gennaio<br>al 15 marzo     |                              |
| 5                           | Foula Deep               | 60° 17,50' N - 01° 45' O<br>60° 11,00' N - 01° 45' O<br>60° 11,00' N - 02° 10' O<br>60° 20,00' N - 02° 00' O<br>60° 20,00' N - 01° 50' O                                                                                                     | dal 1° novembre<br>al 31 dicembre |                              |
| 6                           | Egersund Bank            | 58° 07,40' N - 04° 33,00' E<br>57° 53,00' N - 05° 12,00' E<br>57° 40,00' N - 05° 10,90' E<br>57° 57,90' N - 04° 31,90' E                                                                                                                     | dal 1° gennaio<br>al 31 marzo     | (10 × 25 miglia<br>nautiche) |

| Chiusure limitate nel tempo |                          |                                                                                                                                                    |                                |                                                 |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| N.                          | Denominazione della zona | Coordinate                                                                                                                                         | Periodo                        | Altre osservazioni                              |
| 7                           | A est dell'Isola di Fair | 59° 40' N - 01° 23' O<br>59° 40' N - 01° 13' O<br>59° 30' N - 01° 20' O<br>59° 10' N - 01° 20' O<br>59° 30' N - 01° 28' O<br>59° 10' N - 01° 28' O | dal 1° gennaio<br>al 15 marzo  |                                                 |
| 8                           | West Bank                | 57° 15' N - 05° 01' E<br>56° 56' N - 05° 00' E<br>56° 56' N - 06° 20' E<br>57° 15' N - 06° 20' E                                                   | dal 1° febbraio<br>al 15 marzo | (18 × 4 miglia<br>nautiche)                     |
| 9                           | Revet                    | 57° 28,43' N - 08° 05,66' E<br>57° 27,44' N - 08° 07,20' E<br>57° 51,77' N - 09° 26,33' E<br>57° 52,88' N - 09° 25,00' E                           | dal 1° febbraio<br>al 15 marzo | (1,5 × 49 miglia<br>nautiche)                   |
| 10                          | Rabarberen               | 57° 47,00' N - 11° 04,00' E<br>57° 43,00' N - 11° 04,00' E<br>57° 43,00' N - 11° 09,00' E<br>57° 47,00' N - 11° 09,00' E                           | dal 1° febbraio<br>al 15 marzo | A est di Skagen<br>(2,7 × 4 miglia<br>nautiche) |

]

**ALLEGATO V**

**AUTORIZZAZIONI DI PESCA**

**PARTE A**

**NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA**

**PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI**

| Zona di pesca                                       | Attività di pesca                     | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |    | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|                                                     |                                       |                                   |                                                                 |    |                                                      |
| Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen | Aringa, a nord di 62° 00' N           | pm                                | DK                                                              | pm | pm                                                   |
|                                                     |                                       |                                   | DE                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | FR                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | IE                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | NL                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | PL                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | SE                                                              | pm |                                                      |
|                                                     | Specie demersali, a nord di 62° 00' N | pm                                | DE                                                              | pm | pm                                                   |
|                                                     |                                       |                                   | IE                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | ES                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | FR                                                              | pm |                                                      |
|                                                     |                                       |                                   | PT                                                              | pm |                                                      |



| Zona di pesca                                                                                                                                                                                                             | Attività di pesca                                   | Numero di autorizzazioni di pesca | Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |    | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                   | Non assegnate                                                   | pm |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           | Specie industriali, a sud di 62° 00' N              | pm                                | DK                                                              | pm | pm                                                   |
| Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b <sup>(1)</sup>                                                                                                                                         | Attività di pesca della grancevola artica con nasse | pm                                | EE                                                              | pm | Non applicabile                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                   | ES                                                              | pm |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                   | LV                                                              | pm |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                   | LT                                                              | pm |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                   | PL                                                              | pm |                                                      |
| <sup>(1)</sup> La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920. |                                                     |                                   |                                                                 |    |                                                      |

## PARTE B

### NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

| Stato di bandiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Attività di pesca                     | Numero di autorizzazioni di pesca | Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Venezuela <sup>(1)(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lutiani (acque della Guyana francese) | pm                                | pm                                                   |
| <p><sup>(1)</sup> Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.</p> <p><sup>(2)</sup> Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;</li> <li>- abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.</li> </ul> <p>Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.</p> |                                       |                                   |                                                      |

## ALLEGATO VI

### ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT<sup>1</sup>

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

|         |    |
|---------|----|
| Spagna  | pm |
| Francia | pm |
| Unione  | pm |

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Spagna  | pm              |
| Francia | pm <sup>2</sup> |
| Italia  | pm              |
| Cipro   | pm <sup>2</sup> |
| Malta   | pm <sup>2</sup> |
| Unione  | pm              |

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

|         |    |
|---------|----|
| Croazia | pm |
| Italia  | pm |
| Unione  | pm |

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

<sup>1</sup> I numeri di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato possono essere ridotti al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>2</sup> Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a ciancio sia sostituito da più pescherecci con palangari (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.

Tabella A<sup>1</sup>

|                                      | Numero di pescherecci <sup>2</sup> |        |                 |         |        |                    |                    |                 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------|---------|--------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                                      | Grecia <sup>3</sup>                | Spagna | Francia         | Croazia | Italia | Cipro <sup>4</sup> | Malta <sup>5</sup> | Portogallo      |
| Pescherecci a cianciolo <sup>6</sup> | pm                                 | pm     | pm              | pm      | pm     | pm                 | pm                 | pm              |
| Pescherecci con palangari            | pm                                 | pm     | pm              | pm      | pm     | pm <sup>7</sup>    | pm                 | pm              |
| Pescherecci con lenze e canne        | pm                                 | pm     | pm              | pm      | pm     | pm                 | pm                 | pm <sup>8</sup> |
| Pescherecci con lenze a mano         | pm                                 | pm     | pm <sup>9</sup> | pm      | pm     | pm                 | pm                 | pm              |
| Pescherecci da traino                | pm                                 | pm     | pm              | pm      | pm     | pm                 | pm                 | pm              |
| Pescherecci di stazza ridotta        | pm                                 | pm     | pm              | pm      | pm     | pm                 | pm                 | pm              |

<sup>1</sup> I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

<sup>2</sup> I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>3</sup> Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre navi adibite alla pesca artigianale.

<sup>4</sup> È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

<sup>5</sup> È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

<sup>6</sup> I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

<sup>7</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

<sup>8</sup> Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

<sup>9</sup> Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

|                                                                      | Numero di pescherecci <sup>2</sup> |        |         |         |        |                    |                    |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|---------|--------|--------------------|--------------------|------------|
|                                                                      | Grecia <sup>3</sup>                | Spagna | Francia | Croazia | Italia | Cipro <sup>4</sup> | Malta <sup>5</sup> | Portogallo |
| Altri pescherecci<br>adibiti alla pesca<br>artigianale <sup>10</sup> | pm                                 | pm     | pm      | pm      | pm     | pm                 | pm                 | pm         |

---

<sup>10</sup> Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro<sup>1</sup>

| Stato membro | Numero di tonnare |
|--------------|-------------------|
| Spagna       | pm                |
| Italia       | pm                |
| Portogallo   | pm                |

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

| Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso |                       |                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                               | Numero di allevamenti | Capacità (in tonnellate) |
| Grecia                                                        | pm                    | pm                       |
| Spagna                                                        | pm                    | pm                       |
| Croazia                                                       | pm                    | pm                       |
| Italia                                                        | pm                    | pm                       |
| Cipro                                                         | pm                    | pm                       |
| Malta                                                         | pm                    | pm                       |
| Portogallo                                                    | pm                    | pm                       |

Tabella B

| Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) <sup>2</sup> |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grecia                                                                                | pm |
| Spagna                                                                                | pm |
| Croazia                                                                               | pm |
| Italia                                                                                | pm |

<sup>1</sup> I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

<sup>2</sup> I numeri riportati nella presente tabella possono essere adattati alla luce dei piani di gestione degli allevamenti presentati dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1627.

| Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) <sup>2</sup> |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cipro                                                                                 | pm |
| Malta                                                                                 | pm |
| Portogallo                                                                            | pm |

7. Ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007

| Stato membro | Numero massimo di navi |
|--------------|------------------------|
| Irlanda      | pm                     |
| Spagna       | pm                     |
| Francia      | pm                     |
| Portogallo   | pm                     |

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

| Stato membro | Numero massimo di pescherecci a cianciolo | Numero massimo di pescherecci con palangari |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spagna       | pm                                        | pm                                          |
| Francia      | pm                                        | pm                                          |
| Portogallo   | pm                                        | pm                                          |
| Unione       | pm                                        | pm                                          |

## **ALLEGATO VII**

### **ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR**

Nel 2022-2023 la pesca esplorativa di austromerluzzo nella zona della convenzione CCAMLR è limitata a quanto segue:

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozona e numero massimo di pescherecci

| Stato membro | Sottozona | Numero massimo di navi |
|--------------|-----------|------------------------|
| Spagna       | 48.6      | pm                     |
| Spagna       | 88.1      | pm                     |



Tabella B

## TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

| Sottozona | Regione            | Campagna                                 | SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1) | Limite di cattura dell'austromerluzzo ( <i>Dissostichus mawsoni</i> ) (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1) | Limite di cattura dell'austromerluzzo ( <i>Dissostichus mawsoni</i> ) (in tonnellate)/tutta la sottozona | Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di ricerca (88.1) |                                                  |              |
|-----------|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
|           |                    |                                          |                                         |                                                                                                                               |                                                                                                          | Razze ( <i>Rajiformes</i> )                                                              | Granatieri ( <i>Macrourus</i> spp.) <sup>1</sup> | Altre specie |
| 48.6      | Tutta la sottozona | Dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 | 48.6_2                                  | pm                                                                                                                            | pm                                                                                                       | pm                                                                                       | pm                                               | pm           |
|           |                    |                                          | 48.6_3                                  | pm                                                                                                                            |                                                                                                          | pm                                                                                       | pm                                               | pm           |
|           |                    |                                          | 48.6_4                                  | pm                                                                                                                            |                                                                                                          | pm                                                                                       | pm                                               | pm           |
|           |                    |                                          | 48.6_5                                  | pm                                                                                                                            |                                                                                                          | pm                                                                                       | pm                                               | pm           |
| 88.1.     | Tutta la sottozona | Dal 1° dicembre 2022                     | A, B, C, G <sup>2</sup>                 | pm                                                                                                                            | pm <sup>3</sup>                                                                                          | pm                                                                                       | pm                                               | pm           |
|           |                    |                                          | G, H, I, J, K <sup>4</sup>              | pm                                                                                                                            |                                                                                                          | pm                                                                                       | pm                                               | pm           |

<sup>1</sup> Nella zona 88.1 quando le catture di granatieri (*Macrourus* spp.) effettuate da una singola nave in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) effettuate dalla stessa nave nella medesima SSRU, la nave in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

<sup>2</sup> Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

<sup>3</sup> La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

| Sottozona | Regione | Campagna          | SSRU (48.6)<br>o blocchi di<br>ricerca (88.1)                                                          | Limite di cattura<br>dell'austromerluzzo<br>( <i>Dissostichus mawsoni</i> )<br>(in tonnellate)/SSRU (48.6)<br>o blocchi di ricerca (88.1) | Limite di cattura<br>dell'austromerluzzo<br>( <i>Dissostichus mawsoni</i> )<br>(in tonnellate)/tutta la<br>sottozona | Limite per le catture accessorie<br>(in tonnellate)/SSRU (48.6) o blocchi di<br>ricerca (88.1) |                                                        |                 |
|-----------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|           |         |                   |                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                      | Razze<br>( <i>Rajiformes</i> )                                                                 | Granatieri<br>( <i>Macrourus</i><br>spp.) <sup>1</sup> | Altre<br>specie |
|           |         | al 31 agosto 2023 | Zona di<br>ricerca<br>speciale<br>dell'area<br>marina<br>protetta della<br>regione del<br>Mare di Ross | pm                                                                                                                                        |                                                                                                                      | pm                                                                                             | pm                                                     | pm              |

<sup>4</sup> Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

## Appendice

### Parte A

#### Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

##### Coordinate del blocco di ricerca 48.6\_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

##### Coordinate del blocco di ricerca 48.6\_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordinate del blocco di ricerca 48.6\_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordinate del blocco di ricerca 48.6\_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small-scale research units – SSRU*)

| Regione | SSRU | Linea di confine                                                                                                                                                                        |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88.1    | A    | Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.                                                                    |
|         | B    | Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.                                                                |
|         | C    | Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66° 40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.            |
|         | D    | Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.                                           |
|         | E    | Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.                                                                |
|         | F    | Da 68° 30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30' S.                                   |
|         | G    | Da 66° 40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso sud fino a 70° 50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66° 40' S. |
|         | H    | Da 70° 50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50' S.      |
|         | I    | Da 70° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 70° S.                                                            |
|         | J    | Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.            |
|         | K    | Da 73° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 73° S.                                                            |
|         | L    | Da 76° S 178° 50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50' E, verso nord fino a 76° S.                                                            |
|         | M    | Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73° S.          |

## Parte B

### NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DEL KRILL ANTARTICO (*EUPHAUSIA SUPERBA*)

#### Informazioni generali

Membro:.....

Campagna di pesca: .....

Nome della nave: .....

Livello di catture previsto (in tonnellate):.....

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):.....

#### Sottozona e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozona 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozona e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

| Sottozona/Divisione | Selezionare la casella corrispondente |
|---------------------|---------------------------------------|
| 48.1                | <input type="checkbox"/>              |
| 48.2                | <input type="checkbox"/>              |
| 48.3                | <input type="checkbox"/>              |
| 48.4                | <input type="checkbox"/>              |
| 58.4.1              | <input type="checkbox"/>              |
| 58.4.2              | <input type="checkbox"/>              |

Tecnica di pesca:      Selezionare la casella corrispondente

- ☐ Rete da traino convenzionale
- ☐ Sistema di pesca continua
- ☐ Pompaggio per svuotare il sacco
- ☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

| Tipo di prodotto                                                                            | Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) <sup>(1)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Congelato intero                                                                            |                                                                                                                                |
| Bollito                                                                                     |                                                                                                                                |
| Farina                                                                                      |                                                                                                                                |
| Olio                                                                                        |                                                                                                                                |
| Altro prodotto (precisare)                                                                  |                                                                                                                                |
| <sup>(1)</sup> Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio. |                                                                                                                                |

Configurazione delle reti

| Misure delle reti                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rete 1                 |                        | Rete 2                 |                        | Altra(e) rete(i)       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Apertura della rete (bocca)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Apertura verticale massima (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Apertura orizzontale massima (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Circonferenza dell'apertura della rete <sup>(1)</sup> (m)                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Area dell'apertura (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Dimensione di maglia media della rete <sup>(3)</sup> (mm)                                                                                                                                                                                                                                                            | Esterna <sup>(2)</sup> | Interna <sup>(2)</sup> | Esterna <sup>(2)</sup> | Interna <sup>(2)</sup> | Esterna <sup>(2)</sup> | Interna <sup>(2)</sup> |
| 1 <sup>a</sup> parte della rete                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 2 <sup>a</sup> parte della rete                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 3 <sup>a</sup> parte della rete                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| Parte finale della rete (sacco)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| <sup>(1)</sup> Prevista in condizioni operative.<br><sup>(2)</sup> Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.<br><sup>(3)</sup> Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019). |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

Schema o schemi delle reti.....

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management – WG-EMM*). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);
2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4. i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione "nil" se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo .....

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile ([www.ccamlr.org/node/74407](http://www.ccamlr.org/node/74407)), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar) |  |  |  |
| Fabbricante                        |  |  |  |
| Modello                            |  |  |  |
| Frequenze del trasduttore (kHz)    |  |  |  |

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata) .....

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).



ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL  
PESO VIVO DEL KRILL ANTARTICO CATTURATO

| Metodo                     | Equazione (kg)      | Parametro                                                      |                         |                                    |                 |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                            |                     | Descrizione                                                    | Tipo                    | Metodo di stima                    | Unità di misura |
| Volume del serbatoio       | $W*L*H*\rho*1\ 000$ | W = larghezza del serbatoio                                    | Costante                | Misura all'inizio della pesca      | m               |
|                            |                     | L = lunghezza del serbatoio                                    | Costante                | Misura all'inizio della pesca      | m               |
|                            |                     | $\rho$ = fattore di conversione del volume in peso             | Variabile               | Conversione del volume in peso     | kg/litro        |
|                            |                     | H = profondità del krill antartico nel serbatoio               | Per cala                | Osservazione diretta               | m               |
| Flussometro <sup>(1)</sup> | $V*F_{krill}*\rho$  | V = volume di krill antartico e acqua combinati                | Per cala <sup>(1)</sup> | Osservazione diretta               | litro           |
|                            |                     | $F_{krill}$ = proporzione di krill antartico nel campione      | Per cala <sup>(1)</sup> | Correzione volume flussometro      | -               |
|                            |                     | $\rho$ = fattore di conversione del volume in peso             | Variabile               | Conversione del volume in peso     | kg/litro        |
| Flussometro <sup>(2)</sup> | $(V*\rho)-M$        | V = volume della pasta di krill antartico                      | Per cala <sup>(1)</sup> | Osservazione diretta               | litro           |
|                            |                     | M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso | Per cala <sup>(1)</sup> | Osservazione diretta               | kg              |
|                            |                     | $\rho$ = densità della pasta di krill antartico                | Variabile               | Osservazione diretta               | kg/litro        |
| Bilancia di flusso         | $M*(1-F)$           | M = peso di krill antartico e acqua combinati                  | Per cala <sup>(2)</sup> | Osservazione diretta               | kg              |
|                            |                     | F = proporzione di acqua nel campione                          | Variabile               | Correzione peso bilancia di flusso | -               |

| Metodo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Equazione (kg)                        | Parametro                                               |           |                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Descrizione                                             | Tipo      | Metodo di stima                                          | Unità di misura |
| Vassoio                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $(M - M_{\text{tray}}) * N$           | $M_{\text{tray}}$ = peso del vassoio vuoto              | Costante  | Osservazione diretta prima della pesca                   | kg              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | $M$ = peso medio di krill antartico e vassoio combinati | Variabile | Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento | kg              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | $N$ = numero di vassoi                                  | Per cala  | Osservazione diretta                                     | -               |
| Conversione in farina                                                                                                                                                                                                                                                                            | $M_{\text{meal}} * \text{MCF}$        | $M_{\text{meal}}$ = peso della farina prodotta          | Per cala  | Osservazione diretta                                     | kg              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | $\text{MCF}$ = coefficiente di conversione in farina    | Variabile | Conversione della farina in krill antartico intero       | -               |
| Volume del sacco                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $W * H * L * \rho * \pi / 4 * 1\,000$ | $W$ = larghezza del sacco                               | Costante  | Misura all'inizio della pesca                            | m               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | $H$ = altezza del sacco                                 | Costante  | Misura all'inizio della pesca                            | m               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | $\rho$ = fattore di conversione del volume in peso      | Variabile | Conversione del volume in peso                           | kg/litro        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | $L$ = lunghezza del sacco                               | Per cala  | Osservazione diretta                                     | m               |
| Altro                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Precisare                             |                                                         |           |                                                          |                 |
| <sup>(1)</sup> Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.<br><sup>(2)</sup> Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua. |                                       |                                                         |           |                                                          |                 |

## Tappe e frequenza delle osservazioni

### Volume del serbatoio

- All'inizio della pesca Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione  $\pm 0,05$  m)
- Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
- Ogni cala Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio tra una cala e l'altra, misurare la differenza di profondità; precisione  $\pm 0,1$  m)
- Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

### Flussometro<sup>(1)</sup>

- Prima della pesca Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
- Più di una volta al mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione del volume in peso ( $\rho$ ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
- Ogni cala<sup>(2)</sup> Ottenere un campione dal flussometro e:
- misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati,
  - stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
- Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

### Flussometro<sup>(2)</sup>

- Prima della pesca Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
- Ogni settimana<sup>(1)</sup> Verificare la densità ( $\rho$ ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
- Ogni cala<sup>(2)</sup> Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
- Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

### Bilancia di flusso

- Prima della pesca Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
- Ogni cala<sup>(2)</sup> Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
- misurare il peso di krill antartico e acqua combinati,
  - stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
- Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Vassoio

Prima della pesca Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione  $\pm 0,1$  kg)

Ogni cala Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione  $\pm 0,1$  kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Conversione in farina

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala Misurare il peso della farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

## Volume del sacco

All'inizio della pesca Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione  $\pm 0,1$  m)

Ogni mese<sup>(1)</sup> Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione  $\pm 0,1$  m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

---

<sup>(1)</sup> Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

<sup>(2)</sup> Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

## **ALLEGATO VIII**

### **ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC**

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

| Stato membro | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
|--------------|------------------------|-------------------------|
| Spagna       | 22                     | 61 364                  |
| Francia      | 27                     | 45 383                  |
| Portogallo   | 5                      | 1 627                   |
| Italia       | 1                      | 2 137                   |
| Unione       | 55                     | 110 511                 |

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC

| Stato membro                                                                                                                                                        | Numero massimo di navi | Capacità (stazza lorda) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Spagna                                                                                                                                                              | 27                     | 11 590                  |
| Francia                                                                                                                                                             | 41 <sup>(1)</sup>      | 7 882                   |
| Portogallo                                                                                                                                                          | 15                     | 6 925                   |
| Unione                                                                                                                                                              | 83                     | 26 397                  |
| <sup>(1)</sup> Questo numero non include le navi registrate a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte. |                        |                         |

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

## **ALLEGATO IX**

### **ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC**

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

|        |    |
|--------|----|
| Spagna | pm |
| Unione | pm |

2. Numero massimo di pescherecci a ciancio dell'Unione autorizzati a pescare tonnid tropicali nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

|        |    |
|--------|----|
| Spagna | pm |
| Unione | pm |

## **ALLEGATO X**

### **ZONA DELL'ACCORDO SIOFA**

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Francia            | 237 giorni di pesca |
| Spagna             | 2 navi              |
| Altri Stati membri | 0                   |